

Codice A19020

D.D. 3 febbraio 2015, n. 53

L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Ammissione al corso di formazione teorica per conseguire l'abilitazione professionale di Acconciatore. Signor DONG NAIDONG.

Vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 smi (Testo unico in materia di artigianato);

visto l'articolo 18 della Legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 (Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) che ha introdotto l'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009 dettante disposizioni sull'accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore;

l'articolo 34 bis al comma 2 stabilisce, ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico e al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 della l. 174/2005, che la struttura regionale competente per materia accerti, attesti e determini il periodo di inserimento nonché il rapporto di apprendistato presso una impresa di acconciatura;

vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) in particolare l'articolo 3 concernente disposizioni per il conseguimento dell'abilitazione professionale;

vista la DD n. 181 del 16 marzo 2013 avente oggetto "L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore. Approvazione modulistica.";

vista la domanda del Signor DONG NAIDONG (Prot. 962/A19020 in data 29.12.2014) volta a ottenere l'accertamento del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) della l. 174/2005;

con suddetta istanza il Signor DONG dichiarava di aver svolto un periodo di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, dal 01.06.2011 al 04.06.2012, in qualità di coadiuvante presso l'impresa di acconciatura YIJIANMEI di HU LINUAN (REA PV - 271478) e dal 21.06.2012 in qualità di associato in partecipazione, contratto registrato il 16.06.2012 n. 3255 - Agenzia di Alessandria, presso la ditta HU LINUAN (REA AL - 249941);

in data 07.01.2015 Prot. 41/A19020 erano comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, perché non era documentato un periodo di attività lavorativa qualificata del richiedente;

considerato che:

in data 30.01.2015 (Prot. 1462/A19020 del 02.02.2015) era presentata la dichiarazione dell'Inail di Alessandria attestante l'iscrizione del Signor DONG NAIDONG (codice ditta 18862269) con decorrenza 11.06.2011;

l'esito dell'istruttoria sulla domanda presentata, esperita sotto il profilo della ricevibilità, della ammissibilità e del merito, ha dato esito favorevole;

dato atto che la scheda istruttoria e la documentazione relativa all'istanza in oggetto sono presso la Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'artigianato;

IL DIRIGENTE

visto il D.lgs. n. 165/2001

visto l'art. 95 dello Statuto Regione Piemonte

vista la L.R. n. 23/2008

vista la L. R. n. 1/2009 s.m.i.

vista la Legge n. 174/2005 Disciplina dell'attività di acconciatore, in particolare l'art. 3 (Abilitazione professionale)

vista la L.R. n. 14/2014 Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione

visto il D.P.R. n. 1124/1965 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano:

di ammettere il Signor DONG NAIDONG (omissis) al corso di formazione teorica di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) della l. 174/2005 per conseguire l'abilitazione professionale di Acconciatore.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.r. 22/2010, nonché sul sito ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 23, c. 1 lettera a) del D.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Lucia Barberis